

# **Appunti sul contributo di mantenimento per il minorenni**

*di Emanuela Epiney-Colombo©*

*Intervento alla formazione ARP del 23 febbraio 2015*

<b><u>I. OBBLIGO DI MANTENIMENTO .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>II. AZIONE DI MANTENIMENTO.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>III. CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO .....</u></b>	<b><u>5</u></b>
1. BISOGNI DEL FIGLIO.....	6
2. CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEI GENITORI.....	7
3. REDDITO E SOSTANZA DEL FIGLIO .....	9
4. PARTECIPAZIONE DEL GENITORE NON AFFIDATARIO ALLE CURE DEL FIGLIO.....	10
<b><u>IV. CONTRATTI SULL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO .....</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>V. ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO.....</u></b>	<b><u>11</u></b>
1. AIUTO ALL'INCASSO.....	12
2. DIFFIDA AI DEBITORI.....	12
3. GARANZIE .....	14
<b><u>VI. MODIFICA DEL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO.....</u></b>	<b><u>15</u></b>
1. MODIFICA NELLA SENTENZA O NELL'ACCORDO OMOLOGATO .....	15
2. MODIFICA SU RICHIESTA .....	15
3. MODIFICA PER RENDITE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI.....	18
4. CONTRIBUTO SPECIALE DI MANTENIMENTO .....	19
5. PROCEDURA .....	20
<b><u>VII. NOVITÀ LEGISLATIVE.....</u></b>	<b><u>20</u></b>

## I. Obbligo di mantenimento

L'obbligo di mantenimento è regolato nel Codice civile dagli articoli 276 a 295 e nasce direttamente dal vincolo giuridico di filiazione. Non dipende dall'autorità parentale, dalla convivenza o dall'esistenza di relazioni personali tra il genitore e il figlio. Il genitore biologico non ha alcun obbligo di mantenimento fino a che non è stata accertata la sua paternità (con sentenza o mediante riconoscimento allo stato civile). Il mantenimento consiste nella cura e nell'educazione prestate in natura per il figlio sotto la custodia dei genitori o in prestazioni pecuniarie.

L'obbligo di mantenimento è in primo luogo a carico dei genitori, che devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese di educazione e formazione e le misure<sup>1</sup> prese a sua tutela (art. 276 cpv. 1 CC). Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli, in base alle loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). I genitori coniugati sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale (art. 278 cpv. 1 CC), vale a dire ciascuno nella misura delle proprie forze (art. 163 cpv. 1 e 2 CC). I coniugi si devono inoltre vicendevolmente assistere nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC).

I genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si può ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il suo stipendio o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Non sono invece liberati dai loro obblighi quando un terzo provvede ai bisogni del figlio<sup>2</sup>. L'obbligo di mantenimento cessa alla morte del figlio o del genitore debitore del contributo.

L'obbligo di mantenimento dei genitori dura fino alla maggiore età del figlio (18 anni, art. 277 cpv. 1 CC). Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento quando non ha ancora una formazione (professionale) appropriata, a condizione che i genitori siano in grado finanziariamente di farvi fronte e fino al momento in cui la formazione può normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). Nel diritto civile non esiste un limite temporale assoluto dell'obbligo di mantenimento<sup>3</sup> e il limite di 25 anni previsto dal diritto delle assicurazioni sociali non trova applicazione nel diritto di filiazione. L'obbligo di mantenimento per il periodo della formazione appropriata dopo la maggiore età è di principio limitato alla prima formazione professionale. Il Tribunale federale ritiene che anche in presenza di un figlio molto giovane e senza alcun piano di formazione concreto occorre fissare contributi di

---

<sup>1</sup> Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5<sup>a</sup> ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota 2461

<sup>2</sup> DTF 123 III 161.

<sup>3</sup> DTF 130 V 237.

mantenimento oltre il compimento dei 18 anni, fino al termine del percorso scolastico o professionale<sup>4</sup>. Spetterà poi al genitore debitore del contributo chiedere se del caso una modifica (art. 286 cpv. 2 CC) al momento della maggiore età del figlio, nel caso in cui non siano date le condizioni poste dall'art. 277 cpv. 2 CC. Lo scopo è quello di evitare al giovane maggiorenne il fardello psicologico di dover far causa al genitore per finanziare gli studi o la formazione professionale<sup>5</sup>.

Gli altri ascendenti del minore (nonni, bisnonni) non hanno alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti. A titolo sussidiario gli ascendenti possono essere obbligati a contribuire in virtù dell'assistenza tra parenti prevista dall'art. 328 CC, ma solo se essi sono in condizioni finanziarie agiate<sup>6</sup>. Per il Tribunale federale l'obbligo dei nonni di aiutare i discendenti nel bisogno è eccezionale e si deve quindi interpretare restrittivamente la nozione di agiatezza, tanto che non ha ritenuto agiata una persona anziana con un reddito mensile di fr. 9'000.-<sup>7</sup>.

Il diritto pubblico, infine, regola chi deve sopportare le spese di mantenimento eccedenti le risorse dei genitori e dei figli, riservato l'obbligo di assistenza tra parenti (art. 293 cpv. 1 CC). L'ente pubblico che versa prestazioni assistenziali al minore subentra al figlio come creditore del mantenimento (art. 289 cpv. 2 CC) e ne acquisisce tutti i diritti. Può quindi pretendere il mantenimento dovuto al figlio con una causa giudiziaria, chiedere la modifica del contributo, chiedere la diffida ai debitori ed esigere garanzie<sup>8</sup>.

## II. Azione di mantenimento

Il figlio – minore o maggiorenne - può far causa al padre o alla madre o a entrambi per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 CC). Le azioni di mantenimento indipendenti (dalla causa di stato) seguono la via della procedura semplificata (art. 295 del Codice di diritto processuale svizzero, CPC). L'azione indipendente per ottenere il versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC) segue invece la procedura sommaria (art. 302 CPC), dove non è necessaria la procedura di conciliazione obbligatoria.

Il giudice esamina d'ufficio i fatti e non è vincolato dalle conclusioni delle parti (massima ufficiale e principio inquisitorio, articolo 296 CPC). Durante la causa il figlio può chiedere il pagamento provvisorio di contributi o il loro deposito (art. 303 CPC). Il figlio può chiedere già

---

<sup>4</sup> DTF 139 III 401 consid. 3.2.2 pag. 403.

<sup>5</sup> Sentenza del Tribunale federale del 30 ottobre 2014 5A\_330/2014 consid. 8.2.2.

<sup>6</sup> DTF 136 III 1.

<sup>7</sup> Sentenza del tribunale federale 5C\_186/2006 del 21 novembre 2007.

<sup>8</sup> Sentenza del Tribunale federale 8C\_501/2009 del 23 settembre 2009.

prima della sentenza il deposito delle spese di parto e adeguati contributi per il mantenimento della madre e del figlio se l'azione di mantenimento è combinata con quella di paternità (art. 261 CC) e la paternità è resa verosimile (art. 303 cpv. 2 CPC). Quando la paternità è presunta e non può essere rovesciata da mezzi di prova immediatamente disponibili il figlio può chiedere già prima della sentenza il versamento di adeguati contributi di mantenimento (art. 303 cpv. 2 CPC). Il giudice competente per l'azione si occupa anche del deposito, del pagamento provvisorio, del versamento dei contributi depositati e della restituzione dei pagamenti provvisori (art. 304 CPC).

Le cause fondate sull'obbligo di assistenza tra parenti (art. 328 CC) seguono invece la procedura semplificata per un valore fino a fr. 30'000.- e la procedura ordinaria per valori superiori<sup>9</sup>.

Per quel che concerne le autorità giudiziarie, fino a un massimo di fr. 5'000.- (art. 31 LOG) è competente il giudice di pace e per importi superiori è competente il Pretore. In tutti i casi è imperativo il foro del domicilio di una delle parti (art. 26 CPC).

### **III. Calcolo del contributo di mantenimento**

Il contributo di mantenimento dipende dai quattro criteri interdipendenti tra di loro menzionati all'art. 285 cpv. 1 CC, ossia i bisogni del figlio (il suo fabbisogno), la situazione e le risorse del padre e della madre (la loro capacità contributiva) i redditi e la sostanza del figlio (per esempio lo stipendio di apprendista, al massimo un terzo<sup>10</sup>) e l'eventuale partecipazione del genitore non affidatario alle cure del figlio. Il giudice determina il contributo di mantenimento con un ampio potere di apprezzamento, applicando i principi del diritto e dell'equità (art. 4 CC)<sup>11</sup>. Si verifica una violazione del diritto federale solo quanto il giudice abusa del suo potere di apprezzamento e si riferisce a criteri senza pertinenza o non tiene conto di elementi essenziali o ancora se l'importo stabilito appare manifestamente iniquo secondo l'esperienza della vita<sup>12</sup>.

Il diritto svizzero non impone per ora un metodo di calcolo del contributo di mantenimento<sup>13</sup> e coesistono quindi in Svizzera diversi metodi cantonali accettati dal Tribunale federale, tra i quali quello proporzionale (percentuale del reddito netto del genitore debitore del contributo), quello che si ispira a tabelle e quello concreto in due tappe.

---

<sup>9</sup> DTF 139 III 368.

<sup>10</sup> RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6.

<sup>11</sup> DTF 127 III 136 consid. 3a pag. 141.

<sup>12</sup> DTF 132 III 178 consid. 5.1 pag. 183.

<sup>13</sup> DTF 128 III 411 consid. 3.2.2 pag. 414.

## 1. Bisogni del figlio

Il *fabbisogno dei figli minorenni*, per consolidata giurisprudenza della prima Camera civile del Tribunale di appello<sup>14</sup>, si calcola separatamente da quello del genitore affidatario, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo adattate di caso in caso<sup>15</sup>. Le tabelle dei minimi di esistenza secondo la legge sull'esecuzione e i fallimenti (LEF) non sono state ritenute idonee dal Tribunale federale per stabilire il fabbisogno di un figlio, perché esse sono allestite nell'interesse dei creditori di un debitore in difficoltà momentanea e non tengono conto di bisogni del minore (abbigliamento, educazione, cura ecc.) che devono essere considerati per il giudizio sul mantenimento<sup>16</sup>. Le cifre indicate nella tabella aggiornata sono commisurate al costo delle economie domestiche a scala nazionale, in base a valori medio-bassi e di conseguenza i fabbisogni indicati corrispondono a quello di figli di famiglie con reddito relativamente modesto. Diminuzioni o aggiunte alle cifre indicate nelle raccomandazioni devono essere giustificate da circostanze concrete, quali le condizioni particolarmente favorevoli di alloggio o di vitto. Il costo effettivo sostituisce, se è noto, il valore medio della tabella.

Il Tribunale federale ha stabilito che le prestazioni sociali destinate al figlio, come gli assegni familiari e le rendite per i figli, sono dedotte dal fabbisogno del figlio e non vanno considerate nel reddito dei genitori<sup>17</sup>. Le citate Raccomandazioni di Zurigo comprendono già le eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS/AI, rendite di casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o da responsabilità civile<sup>18</sup>). In pratica bisogna quindi accertare in ogni caso l'importo dell'assegno familiare e dedurlo dal fabbisogno in denaro del figlio stabilito in base alle citate raccomandazioni e dal reddito del genitore che riceve la prestazione. Il contributo di mantenimento va stabilito con gli assegni familiari in aggiunta (art. 285 cpv. 2 CC).

Nel caso in cui un minorenni conviva con fratelli (o fratellastri) nella stessa economia domestica il fabbisogno in denaro di tutti loro va calcolato tenendo conto della fratria<sup>19</sup>. I figli che hanno raggiunto la maggiore età non escono più dal calcolo del bilancio familiare, dal momento che ora si deve tener conto anche per loro del contributo di mantenimento oltre la maggiore età.

---

<sup>14</sup> Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5.

<sup>15</sup> DTF 128 III 161, 127 III 72 consid. 3.

<sup>16</sup> Sentenza del Tribunale federale del 5 novembre 2001 5P.338/2001 consid. 2b.

<sup>17</sup> DTF 137 III 59 consid. 4.2.3.

<sup>18</sup> RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7.

<sup>19</sup> I CCA sentenza 11.2009.12 del 26 maggio 2011 consid. 4c.

I bisogni del figlio devono essere calcolati in modo più generoso quando i genitori hanno un tenore di vita elevato<sup>20</sup>. Gli importi dei contributi di mantenimento per i figli non devono essere calcolati solo in base ai redditi dei genitori e in condizioni finanziarie agiate il tenore di vita determinante per il calcolo non è quello che il reddito dei genitori potrebbe sostenere, ma quello effettivamente vissuto da genitori e figli<sup>21</sup>.

Il contributo di mantenimento deve permettere di coprire i bisogni effettivi del figlio se le condizioni finanziarie dei genitori lo consentono. L'entità del fabbisogno del figlio deve essere accertata per intero e se i redditi dei genitori non sono sufficienti, il giudice stabilisce in che misura il fabbisogno rimane scoperto e determina il contributo lasciando a ogni genitore l'equivalente del proprio fabbisogno minimo<sup>22</sup>. Il fabbisogno del figlio non deve quindi essere confuso con il contributo che gli è dovuto.

## 2. Capacità contributiva dei genitori

Il contributo di mantenimento deve essere in un rapporto ragionevole con il tenore di vita e le capacità contributive del debitore alimentare<sup>23</sup>, al quale deve essere garantito almeno il minimo vitale del diritto esecutivo<sup>24</sup>. In caso di sufficienti mezzi finanziari del debitore si possono inserire nel suo fabbisogno anche l'onere fiscale e altre voci<sup>25</sup>. Il debitore del contributo ha il diritto di conservare l'equivalente del suo fabbisogno minimo<sup>26</sup> anche nei confronti del figlio minore.

In caso di insufficienza di mezzi, il contributo per la moglie non è prioritario rispetto a quello per i figli minorenni o viceversa e occorre quindi ridurre i contributi in concorrenza tra di loro in proporzione all'effettiva disponibilità del debitore. La revisione del Codice civile in corso prevede esplicitamente che l'obbligo di mantenimento di un figlio minore sarà prioritario rispetto ad altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia, riservata la possibilità di derogare a tale principio per non discriminare i figli maggiorenni (nuovo art. 276a CC<sup>27</sup>, in discussione alle Camere federali).

Dai genitori di un minore si esige che mettano a frutto al massimo la loro capacità di lavoro ed essi non possono così modificare a piacimento le loro condizioni di vita se ciò

---

<sup>20</sup> DTF 120 II 285 consid. 3a/cc, sentenza del Tribunale federale 5A\_959/2013 del 1° ottobre 2014 consid. 9.2.2.

<sup>21</sup> FamPra.ch 2008 pag. 992.

<sup>22</sup> DTF 123 III 3 consid. 2a/bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. 1a/bb.

<sup>23</sup> DTF 116 II 110 consid. 3a pag. 112.

<sup>24</sup> DTF 135 III 66 consid. 2 pag. 67, 123 III 1 consid. 3b/bb pag. 4.

<sup>25</sup> DTF 126 III 353.

<sup>26</sup> DTF 123 III 3 consid. 2a/bb, 126 III 356 consid. 1a/bb, 137 III 59 consid. 5.3.

<sup>27</sup> Foglio federale 2014 pag. 555 e seg.

influenza la loro capacità contributiva<sup>28</sup>. Il giudice può quindi scostarsi dal reddito effettivo dei genitori che non forniscono tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili da loro per far fronte ai loro obblighi alimentari. Nel calcolo del contributo l'autorità può quindi tener conto di un reddito ipotetico superiore a quello effettivo, sia per il genitore debitore del contributo sia per quello affidatario<sup>29</sup>. In altre parole, quando il genitore debitore del contributo modifica volontariamente le sue condizioni di vita e riduce il proprio reddito, è possibile tener conto di un reddito potenziale superiore, ma solo a due condizioni cumulative: la modifica provoca una diminuzione significativa del reddito rispetto a quello che il debitore poteva realizzare in precedenza e quest'ultimo non dimostra di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per realizzare un reddito equivalente<sup>30</sup>. Il giudice deve valutare se si può esigere dal debitore l'esercizio di un'attività lucrativa tenendo conto della sua formazione, della sua età e del suo stato di salute, precisando quale attività professionale sarebbe esigibile. Deve poi esaminare se il debitore ha la possibilità effettiva di esercitare tale attività professionale e quale reddito potrebbe ottenere in concreto<sup>31</sup>.

Il giudice deve stabilire d'ufficio le disponibilità reciproche di padre e madre (reddito e sostanza eventuali dei due genitori e del figlio, come pure i rispettivi fabbisogni<sup>32</sup>, applicando il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale<sup>33</sup>, senza essere vincolato alle allegazioni, alle prove offerte e alle conclusioni prese dalle parti<sup>34</sup>, sia in favore del figlio, sia in favore dei genitori. Questo obbligo non è però illimitato e il principio inquisitorio non dispensa le parti da una collaborazione attiva alla procedura, in particolare adducendo i fatti rilevanti per il giudizio e indicando i mezzi di prova disponibili<sup>35</sup>.

In presenza di figli nati da diverse relazioni o matrimoni, i contributi di mantenimento vanno fissati rispettando il principio dell'uguaglianza di trattamento tra di loro<sup>36</sup>. L'importo disponibile dopo aver dedotto dal reddito il fabbisogno viene dunque ripartito tra tutti i figli del debitore rispettando il principio dell'uguaglianza di trattamento. Tale principio non impone di fissare contributi identici per ogni figlio, ed è possibile che il genitore debitore nei confronti di più figli da diversi matrimoni o relazioni debba versare contributi di mantenimento di diversa entità, a dipendenza delle risorse finanziarie dell'altro genitore, che devono essere tenute in

---

<sup>28</sup> DTF 137 III 118 consid. 3.1 pag. 121.

<sup>29</sup> DTF 128 III 4 consid. 4a.

<sup>30</sup> Sentenza del Tribunale federale 5A\_662/2013 del 24 giugno 2014 consid. 3.2.1.

<sup>31</sup> Sentenza del Tribunale federale 5A\_120/2014 del 2 settembre 2014 consid. 4.2.

<sup>32</sup> DTF 127 III 72 consid. 3; 122 III 408 consid. 3 con riferimenti.

<sup>33</sup> DTF 128 III 411 consid. 3.2.1 pag. 413; 127 III 72 consid. 3.

<sup>34</sup> DTF 128 III 413, 120 II 231 consid. 1c, 118 II 94, Rep. 1995 pag. 146.

<sup>35</sup> DTF 128 III 411 consid. 3.2.1 pag. 413.

<sup>36</sup> DTF 137 III 59, 127 III 68 consid. 2c pag. 70; 126 III 353 consid. 2b pag. 357 e rif.

considerazione nel calcolo<sup>37</sup>. L'uguaglianza di trattamento, inoltre, non si estende ai figliastri<sup>38</sup>.

Nel caso in cui le risorse dei genitori sono sufficienti a coprire i bisogni del figlio, si stabilisce la parte che ogni genitore deve sopportare proporzionalmente in funzione della rispettiva capacità contributiva con la formula: (fabbisogno in denaro del figlio x disponibilità del genitore) : disponibilità totale dei genitori = % di mantenimento.

Se invece le risorse dei genitori sono insufficienti, si parte dal minimo vitale del diritto esecutivo, senza gli oneri di mantenimento dovuti ad altri figli<sup>39</sup>, e senza l'onere fiscale<sup>40</sup> e si suddivide la rimanenza tra i figli, sempre nel rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento.

Il genitore che ha una maggiore capacità contributiva può dover contribuire all'integralità del fabbisogno in denaro del figlio qualora l'altro genitore contribuisca in natura, con le cure e l'educazione, ai suoi obblighi verso il figlio<sup>41</sup>.

### **3. Reddito e sostanza del figlio**

Il figlio minore che lavora può dover versare ai genitori con cui vive un adeguato contributo per il suo mantenimento (art. 276 cpv. 3 e 323 cpv. 2 CC). Tutto dipende dalle circostanze della famiglia: si considera al massimo un terzo del reddito da apprendista.

I redditi della sostanza del figlio possono essere impiegati per il suo mantenimento, la sua educazione e la sua istruzione (art. 319 CC). L'indennità versata a tacitazione delle pretese di mantenimento può essere utilizzata per i bisogni correnti del mantenimento del figlio (art. 320 cpv. 1 CC).

Una rendita per grandi invalidi dovuta al figlio minore non rientra nel calcolo del contributo di mantenimento del minore, poiché serve a finanziare l'aiuto di cui ha bisogno il beneficiario nella vita quotidiana e non il suo mantenimento<sup>42</sup>.

---

<sup>37</sup> DTF 137 III 59 consid. 4.2.1, 126 III 353 consid. 2b, sentenza del Tribunale federale 5A\_352/2010 del 29 ottobre 2010 in FamPra.ch 2011 pag. 230.

<sup>38</sup> Sentenza del Tribunale federale 5C.218/2005 del 27 ottobre 2005 consid. 3 in FamPra.ch 2006 pag. 161.

<sup>39</sup> DTF 127 III 68 consid. 2c pag. 70.

<sup>40</sup> DTF 127 III 70; 126 III 353 consid., 1 a/aa pag. 356.

<sup>41</sup> DTF 120 II 285 consid. 3a/cc pag. 289/290, sentenza del Tribunale federale 5A\_386/2012 del 23 luglio 2012 consid. 4.2.1.

<sup>42</sup> DTF 139 III 401.

#### 4. Partecipazione del genitore non affidatario alle cure del figlio

La riduzione del contributo di mantenimento possibile per quest'ultimo criterio richiede che il genitore affidatario ottenga un risparmio sensibile sulle spese fisse che affronta per il figlio (quali l'alloggio, l'abbigliamento, le assicurazioni e i costi accessori) grazie al maggior impegno dell'altro genitore. Un diritto di visita, anche ampio, fa diminuire le spese correnti ma non quelle fisse<sup>43</sup>. Le normali spese legate all'esercizio del diritto di visita abituale (bibite, biglietti di spettacoli, ecc.), pranzo e cena, sono per principio a carico del genitore non affidatario che non può pretendere riduzioni del contributo di mantenimento a suo carico. Si può esaminare, in caso di diritto di visita più esteso dell'usuale, lo sgravio dei costi di pranzi e cene<sup>44</sup>, ma non gli "altri costi" previsti dalle citate raccomandazioni, che comprendono le spese per la cura del corpo e della salute, i trasporti pubblici, l'uso del telefono e il consumo di elettricità, i piccoli articoli casalinghi, l'eventuale premio per l'assicurazione responsabilità civile, i prodotti di pulizia, la cultura, la formazione professionale, il tempo libero, le vacanze e lo spillatico ("argent de poche", paghetta). Queste spese, infatti, rimangono di regola a carico del genitore affidatario anche se l'altro genitore esercita un diritto di visita più ampio.

### IV. Contratti sull'obbligo di mantenimento

I genitori possono accordarsi direttamente sull'obbligo di mantenimento, ma il contratto vincola il figlio solo se è stato approvato dall'autorità di protezione dei minori o dal giudice nel corso di una procedura giudiziaria (art. 287 CC). Nell'attesa dell'approvazione, il contratto di mantenimento vincola il genitore debitore del contributo, che non può rifiutarne l'adempimento. Anche l'accordo dei genitori sulla modifica di un contributo di mantenimento stabilito giudiziarmente o per contratto richiede l'approvazione dell'autorità di protezione<sup>45</sup>.

I genitori non coniugati titolari dell'autorità parentale congiunta possono limitarsi a confermare in una dichiarazione comune di essersi accordati sul contributo di mantenimento, senza che l'autorità di protezione possa chiedere maggiori dettagli (art. 298a CC). Essa ha in ogni modo il compito di fornire consulenza ai genitori prima della firma della dichiarazione sull'autorità parentale congiunta (art. 298a cpv. 3 CC).

Negli altri casi l'accordo dei genitori sull'entità del contributo per i figli minorenni non vincola l'autorità, che può autonomamente decidere anche a sfavore dei genitori. Se constatata che i dati forniti dalle parti sono insufficienti, il giudice/l'autorità di protezione deve accertare il reddito e il fabbisogno di entrambi i genitori prima di omologare la loro proposta. La verifica da parte dell'autorità porta sulla corretta applicazione delle condizioni previste dall'art. 285

---

<sup>43</sup> RtiD I-2006 pag. 673 consid. 7.

<sup>44</sup> RtiD I-2013 7c pag. 718 consid. 7, RtiD II-2012 5c pag. 795 consid. 8, RtiD II-2012 6c pag. 796 consid. 6.

<sup>45</sup> DTF 126 III 49.

CC, in particolare la sorte degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni sociali. Il contratto di mantenimento deve inoltre essere chiaro e rispettoso del principio della proporzionalità. Il figlio minore capace di discernimento dovrebbe essere sentito (art. 301 cpv. 2 CC).

L'autorità di protezione che rifiuta di approvare il contratto di mantenimento proposto dai genitori non può decidere il contributo da versare. Essa deve aiutare i genitori a trovare un accordo da poter approvare o deve rinviarli al giudice competente dell'azione di mantenimento.

Il contributo di mantenimento è di regola versato in rate anticipate mensili (art. 285 cpv. 3 CC), ma è possibile tacitare la pretesa di mantenimento con un versamento unico, se tale modalità è nell'interesse del figlio (art. 288 cpv. 1 CC), la convenzione tra i genitori è stata approvata dall'autorità di protezione dei minori o dal giudice (art. 288 cpv. 2 cifra 1 CC) e la somma concordata è stata pagata (art. 288 cpv. 2 cifra 2 CC). La tacitazione della pretesa di mantenimento non può avvenire a titolo gratuito e il minore deve ricevere un'indennità che permetta di coprire il suo mantenimento futuro. L'importo così versato diventa proprietà del figlio, soggetto all'amministrazione del detentore dell'autorità parentale (art. 318 CC). L'indennità potrà essere usata gradualmente per il mantenimento del minore, nella misura richiesta dai bisogni correnti (art. 320 cpv. 1 CC).

## **V. Adempimento dell'obbligo di mantenimento**

I contributi di mantenimento sono pagati anticipatamente, alle scadenze stabilite dal giudice (art. 285 cpv. 3 CC). Tali prestazioni spettano al figlio e durante la sua minore età sono versati al suo rappresentante legale o al detentore della custodia (art. 289 cpv. 1 CC). La pretesa passa con tutti i diritti all'ente pubblico che provvede al mantenimento (art. 289 cpv. 2 CC). I contributi di mantenimento si prescrivono nei termini di cinque anni dalla loro esigibilità (art. 128 n. 1 CO).

In caso di difficoltà nell'incasso del contributo di mantenimento, il figlio creditore ha diverse possibilità e può rivolgersi all'autorità di protezione dei minori per avere un aiuto gratuito per l'esecuzione del contributo (art. 290 CC), o al giudice perché faccia ordine ai debitori del genitore inadempiente di fare i loro versamenti al rappresentante legale del figlio (art. 291 CC; diffida ai debitori o trattenuta di stipendio) e per ottenere garanzie sui pagamenti futuri quando vi sono indizi di partenza all'estero o di dissimulazione del patrimonio (art. 292 CC). La scelta dello strumento giudiziario appropriato dipende dalle circostanze del caso: la diffida ai debitori, nella forma più nota della trattenuta di stipendio, è lo strumento ideale quando il debitore della prestazione è un salariato che tiene a conservare il posto di lavoro, mentre la prestazione di garanzie (garanzia bancaria, cartella ipotecaria o simili) è più indicata per gli indipendenti e in genere per chi possiede sostanza. Nel caso in cui siano proposte al di fuori di una causa di mantenimento, sia la diffida ai debitori sia la prestazione di garanzie sono trattate dal giudice in procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC).

## 1. Aiuto all'incasso

Nel Cantone Ticino l'autorità di protezione deve prestare un aiuto appropriato e gratuito per l'esecuzione delle pretese di mantenimento (art. 290 CC, 7 ROPMA). Per far valere le pretese di mantenimento in via esecutiva è necessario disporre di un titolo esecutivo (sentenza, contratto di mantenimento, decisione provvisoria). Il titolo esecutivo deve essere chiaro e in particolare indicare in cifre il contributo dovuto.

L'aiuto è gratuito nel senso che non sono dovute tasse per il lavoro svolto dall'autorità di protezione. Il beneficiario non deve dunque cedere le proprie pretese (contrariamente a quanto avviene per gli anticipi di alimenti). L'autorità di protezione agisce come rappresentante del beneficiario del contributo, in un rapporto analogo al contratto di mandato (art. 394 seg. CO). Le spese esecutive e le eventuali spese di avvocato, se non coperte dal gratuito patrocinio in sede giudiziaria, sono invece a carico del creditore.

Le modalità di aiuto all'incasso dipendono dalle circostanze: informazione e consulenza alle parti, contatti informali con il debitore in vista di un accordo sul pagamento volontario, procedura esecutiva ed eventuali procedure giudiziarie connesse, avvio di una procedura di diffida ai debitori o di prestazione di garanzie, introduzione di una causa di modifica nell'interesse del creditore. Per poter agire come rappresentante del creditore nelle procedure giudiziarie l'autorità di protezione deve farsi rilasciare un'apposita procura.

## 2. Diffida ai debitori

La diffida ai debitori, nella forma della trattenuta di stipendio per i lavoratori dipendenti, è uno strumento efficace per ottenere il versamento dei contributi alimentari correnti e futuri e di ogni importo dovuto dal genitore debitore in virtù dell'obbligo di mantenimento, sempre che questi abbia un'attività lucrativa stabile e voglia mantenerla. Lo strumento della diffida ai debitori può essere rivolto a ogni persona nei cui confronti il debitore alimentare vanta crediti. A seconda delle circostanze l'ordine di trattenere l'importo dovuto al debitore alimentare potrà essere dato a conduttori, committenti, casse malati, istituzioni di previdenza, ecc..

Si tratta di una misura di esecuzione forzata privilegiata che si trova in uno stretto legame con il diritto civile ed è di natura pecuniaria<sup>46</sup>. La decisione sulla diffida ai debitori è in linea di principio una decisione finale di merito e non un misura cautelare<sup>47</sup>. La diffida ai debitori è prevista come misura di protezione dell'unione coniugale (MPUC, art. 177 CC) e per assicurare i contributi di mantenimento dovuti all'ex coniuge (art. 132 cpv. 1 CC) e al figlio (art. 291 CC). La procedura applicabile è quella sommaria quando la domanda è presentata al di fuori di una causa giudiziaria di mantenimento (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Il giudice

---

<sup>46</sup> DTF 137 III 193.

<sup>47</sup> DTF 137 III 193.

competente è il Pretore (da fr. 5'000.-) o il giudice di pace (fino a fr. 5'000.-) del luogo di domicilio di una delle parti (art. 26 CPC).

I genitori detentori dell'autorità parentale o detentori della custodia possono presentare in nome proprio una domanda di diffida ai creditori per contributi dovuti al figlio minore, come sostituti processuali del figlio, salvo che le pretese non siano state cedute all'ente pubblico (art. 289 cpv. 2 CC). L'ente pubblico che anticipa i contributi di mantenimento dei figli minorenni in caso di inadempimento del genitore che vi è obbligato acquisisce automaticamente il diritto a far valere il credito e a chiedere la diffida ai debitori per i contributi futuri non ancora esigibili<sup>48</sup>. Il giudice decide sulla diffida ai debitori facendo uso del proprio apprezzamento per tenere in considerazione sia la situazione del debitore in mora sia quello del creditore della pretesa di mantenimento.

L'avviso ai debitori è una misura incisiva che non può essere ordinata alla leggera e deve rispettare il principio della proporzionalità<sup>49</sup>. Una trattenuta di stipendio non si giustifica quindi per la sola circostanza che il debitore ometta o ritardi sporadicamente di corrispondere un singolo contributo periodico, in particolare se mancano indizi di recidiva. I motivi per cui il debitore ha ommesso o ritardato il pagamento di contributi non sono invece decisivi. La misura deve garantire il pagamento dei contributi a scadenze regolari ed è quindi determinante il fatto che la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia seria e che le pretese del creditore alimentare siano messe in pericolo. La giurisprudenza ticinese ha così ammesso la trattenuta di stipendio in caso di insolvenza del debitore<sup>50</sup>, in caso di impossibilità durevole di far fronte al contributo<sup>51</sup> e in una situazione dove il debitore tratteneva i contributi per esercitare pressione sull'altro genitore in vista del rimborso di un debito<sup>52</sup>.

La trattenuta di stipendio deve rispettare almeno il minimo esistenziale del debitore calcolato secondo la legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF)<sup>53</sup>. Per un debitore sposato, convivente o in unione domestica registrata tale importo corrisponde alla metà del minimo esistenziale per coppia, con i supplementi per il costo dell'alloggio (mezza locazione), le spese professionali indispensabili per conseguire il reddito (spese di trasferta), il premio della cassa malati e per gli indipendenti i contributi della previdenza professionale<sup>54</sup>. Non vanno considerati i premi delle assicurazioni facoltative<sup>55</sup> e le imposte<sup>56</sup>. Un debitore escusso per

---

<sup>48</sup> DTF 137 III 193 consid. 2.

<sup>49</sup> Sentenza del Tribunale federale 5P.427/2003 del 12 dicembre 2003 pubblicata in FamPra.ch 2004 pag. 372.

<sup>50</sup> Sentenza della I CCA del 3 ottobre 2002 inc. 11.2002.110.

<sup>51</sup> Sentenza della I CCA del 26 novembre 2003 inc. n. 11.2003.145, consid. 5; 12 febbraio 2003 11.2002.117.

<sup>52</sup> RtiD II-2005 37c pag. 709.

<sup>53</sup> DTF 110 II 15 consid. 4, sentenza del Tribunale federale 5A\_223/2014 del 30 aprile 2014 consid. 2.

<sup>54</sup> DTF 137 III 59 consid. 4.2.2.

<sup>55</sup> DTF 134 III 323.

contributi di mantenimento che non abbia redditi sufficienti a coprire il proprio minimo esistenziale deve tollerare che il suo minimo sia intaccato nella stessa proporzione in cui il creditore di alimenti vede intaccato il proprio<sup>57</sup>.

La trattenuta può essere revocata o modificata in caso di cambiamento notevole delle circostanze e se decadono i motivi che l'avevano giustificata<sup>58</sup>.

Il giudice svizzero è competente a decidere una trattenuta di stipendio chiesta da un beneficiario di alimenti domiciliato all'estero nei confronti di un datore di lavoro domiciliato in Svizzera nella sua giurisdizione<sup>59</sup>. La trattenuta di stipendio è una misura esecutiva che il giudice svizzero è competente ad emanare anche nel caso in cui i contributi di mantenimento sono stati fissati da un tribunale estero<sup>60</sup>.

### 3. Garanzie

La prestazione di garanzie (pigni immobiliari, blocco di conti bancari) non tende all'adempimento del contributo, ma alla garanzia futura di prestazioni non ancora esigibili (art. 292 CC). Il creditore che vuole ottenere garanzie deve disporre di un titolo esecutivo per il credito di mantenimento e presentare un'apposita richiesta. Deve inoltre rendere verosimile che il debitore del contributo trascura l'adempimento o mette in pericolo il versamento dei contributi futuri o dissimula il proprio patrimonio.

La procedura applicabile è quella sommaria quando la domanda è presentata in modo indipendente da una causa giudiziaria di mantenimento (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Il giudice competente è il Pretore (da fr. 5'000.-) o il giudice di pace (fino a fr. 5'000.-) del luogo di domicilio di una delle parti (art. 26 CPC).

La prestazione di garanzie non equivale all'adempimento dell'obbligo di mantenimento e il debitore deve versare regolarmente quanto dovuto. Il genitore rimane proprietario dei beni messi in garanzia e non ne può disporre. Nel caso in cui non vengano versati comunque il contributo di mantenimento, il creditore non può rifarsi direttamente sui beni in garanzia e deve promuovere un'esecuzione in realizzazione del pegno (art. 151 e seg. LEF).

---

<sup>56</sup> DTF 126 III 89, 140 III 337 consid. 4.2 a 4.4.

<sup>57</sup> DTF 110 II 15 in fondo con richiami.

<sup>58</sup> RtiD II-2005 37c pag. 709.

<sup>59</sup> RtiD I-2007 17c pag. 728.

<sup>60</sup> DTF 138 III 11.

## VI. Modifica del contributo di mantenimento

L'autorità di protezione dei minori è competente per approvare il contratto di mantenimento in caso di modifica delle circostanze dopo il divorzio, se i genitori sono d'accordo, o se uno di loro è deceduto (art. 134 cpv. 3 CC).

La modifica non è possibile quando è stata esclusa per contratto approvato dall'autorità di protezione o dal giudice (art. 287 cpv. 2 CC) o quando era stata conclusa una convenzione di tacitazione della pretesa di mantenimento con un versamento unico (art. 288 CC). Di principio la rinuncia alla modifica non è nell'interesse del minore, in particolare quando vi sono molte incertezze sull'evoluzione dei suoi bisogni.

### 1. Modifica nella sentenza o nell'accordo omologato

Il giudice (del divorzio o del mantenimento) può prevedere fin dall'inizio l'aumento o la riduzione del contributo di mantenimento in caso di determinate modifiche delle circostanze, come il bisogno del figlio, le possibilità dei genitori, il costo della vita (indicizzazione), ecc. (art. 286 cpv. 1 CC). È usuale stabilire contributi scalari in funzione dell'età del minore, tenendo conto del passaggio alla scuola primaria, alla scuola secondaria e alla fine della scolarità obbligatoria. Nelle convenzioni dei genitori sul mantenimento è importante definire in modo concreto e determinabile il momento in cui prende avvio la modifica del contributo originario. La soluzione migliore consiste nell'indicare cifre e date (giorno, mese, anno) precise.

### 2. Modifica su richiesta

A richiesta di un genitore o del figlio il giudice modifica o sopprime il contributo se le circostanze sono notevolmente mutate dopo la sentenza (art. 286 cpv. 2 CC). Il contributo per il figlio può essere rivisto verso l'alto o verso il basso. Non è necessario che le nuove circostanze siano imprevedibili ed è sufficiente che siano durature<sup>61</sup> e che fatti nuovi e importanti<sup>62</sup> abbiano cambiato durevolmente la situazione e richiedano una diversa regolamentazione<sup>63</sup>. La sentenza di divorzio o di mantenimento non deve essere "corretta", ma deve essere adattata alla nuova situazione dei genitori o del figlio<sup>64</sup>. Da qui l'importanza di stabilire fin dall'inizio contributi di mantenimento corretti ed adeguati alle circostanze.

---

<sup>61</sup> DTF 120 II 178 consid. 3a = SJ 117 (1995) pag. 122.

<sup>62</sup> Tale è il caso per il nuovo matrimonio del debitore e per la nascita di due nuovi figli: DTF 127 III 503, I CCA sentenza del 23 dicembre 2009 inc. n. 11.2008.66 in RtiD II-2010 21c.

<sup>63</sup> DTF 120 II 178 consid. 3a, 111 II 313 consid. 4.

<sup>64</sup> DTF 131 III 199 consid. 2.7.4, 128 III 310 consid. 5b.

Il giudice della modifica di un contributo di mantenimento deve quindi confrontare la situazione attuale dei genitori e del figlio con quella in cui si trovavano al momento della pronuncia del divorzio o della firma della convenzione sulle conseguenze accessorie<sup>65</sup> o del contratto di mantenimento, rispettivamente al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta. La data determinante per valutare se si è verificato un fatto nuovo importante è la data dell'introduzione della domanda di modifica. Nel suo giudizio il giudice deve valutare in diritto e in equità<sup>66</sup> le ripercussioni della modifica invocata sul contributo stabilito nella sentenza precedente, perché non ogni modifica rilevante e durevole delle circostanze si traduce in una modifica automatica del contributo di mantenimento. Il giudice deve ponderare gli interessi rispettivi del figlio e di ognuno dei genitori per determinare se nella fattispecie è necessario modificare il contributo per mantenere equilibrati gli oneri dei due genitori<sup>67</sup>.

Tra le modifiche che possono essere rilevanti si annoverano malattie di lunga durata o invalidità, disoccupazione di lunga durata (superiore a 4 mesi)<sup>68</sup>, aumento rilevante della sostanza del genitore debitore, inizio dell'attività lavorativa del figlio, sbalzi dei tassi di cambio per un contributo stabilito in moneta estera. L'aumento notevole e durevole dei redditi del genitore debitore del mantenimento giustifica una modifica del contributo di mantenimento. Un aumento dell'8% dei redditi di un indipendente non costituisce invece una modifica determinante tale da giustificare un aumento del contributo<sup>69</sup>.

L'attore (vale a dire la persona che chiede la modifica) deve allegare e documentare, in particolare, i rispettivi redditi e i fabbisogni<sup>70</sup> dei genitori e del figlio ai due momenti decisivi per il giudizio. Il principio inquisitorio non esonera la parte dall'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti decisivi per il giudizio, perché l'obbligo del giudice di intervenire d'ufficio non è senza limiti<sup>71</sup>. Gli effetti dell'azione di modifica promossa dal debitore alimentare decorrono al più presto dalla data di introduzione della domanda, mentre l'azione promossa dal figlio può avere effetto retroattivo, al massimo per un anno prima dell'introduzione, in applicazione dell'art. 279 cpv. 1 CC<sup>72</sup>.

---

<sup>65</sup> Sentenza del Tribunale federale 5C.27/2004 del 30 aprile 2004 in: FamPra.ch 2004 pag. 728.

<sup>66</sup> RtiD I-2009 pag. 612 consid. 3c, 3d e 4.

<sup>67</sup> DTF 134 III 337 consid. 2.2.2, 137 III 604 consid. 4.1.1.

<sup>68</sup> Sentenza del Tribunale federale 5A\_78/2014 del 25 giugno 2014 in: SJ 2014 I 461.

<sup>69</sup> Sentenza del Tribunale federale 5A\_957/2013 del 9 maggio 2014 consid. 3.1.

<sup>70</sup> DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 per l'onere di allegazione in una procedura retta dal principio inquisitorio.

<sup>71</sup> DTF 128 III 411 consid. 3.2.1.

<sup>72</sup> DTF 127 III 505 consid. 3b/aa.

Un periodo di disoccupazione superiore a quattro mesi non può essere considerato come di breve durata e in questi casi occorre calcolare come reddito le indennità di disoccupazione percepite effettivamente<sup>73</sup>. Sapere se un periodo di disoccupazione è duraturo e costituisce una modifica rilevante dipende dalle circostanze del caso concreto e in particolare dalla situazione economica. Un periodo di disoccupazione di un anno e che ha provocato una riduzione del 16% del reddito dell'interessato è una modifica rilevante e duratura delle circostanze<sup>74</sup>. Per contro una disoccupazione parziale (20%) che comporta una riduzione del 6,5% del reddito del genitore debitore del mantenimento non è rilevante<sup>75</sup>.

Il miglioramento delle risorse del genitore detentore dell'autorità parentale deve di principio beneficiare ai figli per il tramite di condizioni di vita più favorevoli, con particolare riferimento alla formazione, in ogni caso quando il miglioramento è dovuto agli sforzi che il genitore affidatario fornisce lavorando di più<sup>76</sup>. L'onere di mantenimento tra i genitori deve tuttavia rimanere equilibrato e non deve diventare eccessivamente pesante per il genitore debitore degli alimenti che vive in condizioni modeste<sup>77</sup>.

I figli minorenni sono tutti uguali davanti alla legge e l'obbligo di mantenimento verso figli minorenni avuti da un nuovo matrimonio non soppianta quello verso i figli minorenni avuti da un matrimonio precedente o fuori dal matrimonio. Il genitore divorziato che si risposa e non ha i mezzi sufficienti per far fronte a tutti gli obblighi di mantenimento deve suddividere le sue risorse in modo proporzionale tra tutti i figli minorenni<sup>78</sup>.

La situazione del nuovo coniuge o del partner registrato/a di un genitore con figli a carico può rivelarsi problematica. Il genitore debitore di alimenti ha il diritto di mantenere intatto solo il proprio fabbisogno minimo personale secondo i criteri del diritto esecutivo (che sono diversi da quelli del fabbisogno minimo secondo il diritto civile), e che non comprende le spese di mantenimento del nuovo coniuge o del nuovo partner registrato/a né quelle dei figli, conviventi o no<sup>79</sup>. Il coniuge del genitore debitore di alimenti ha nei suoi confronti un dovere di assistenza<sup>80</sup> (art. 159 cpv. 3, 278 cpv. 2 CC) per la cura e l'educazione dei figli non comuni e dopo aver fatto fronte al proprio mantenimento e a quello degli altri figli deve sgravarlo dalle incombenze nell'economia domestica per poter lavorare e guadagnare quanto

---

<sup>73</sup> Sentenza del Tribunale federale 5P.445/2004 del 9 marzo 2005 consid. 2.3, relativo a misure protettive dell'unione coniugale.

<sup>74</sup> Sentenza del Tribunale federale 5A\_217/2009 del 30 ottobre 2009 consid. 3.2.1.

<sup>75</sup> DTF 137 III 59 consid. 4.3.

<sup>76</sup> DTF 134 III 337 consid. 2.2.2 pag. 339/340, 108 II 83 consid. 2c pag. 84, sentenza 5A\_326/2009 del 24 dicembre 2009 in: SJ 132 I 538. .

<sup>77</sup> vedi nota precedente.

<sup>78</sup> Sentenza del Tribunale federale 5A\_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 6.2.2.

<sup>79</sup> DTF 137 III 59, consid. 4.2.1 pag. 62.

<sup>80</sup> DTF 127 III 68 consid. 3.

necessario al mantenimento del proprio figlio o deve dargli l'importo che potrebbe ottenere lavorando fuori casa, nella misura in cui la nuova composizione della famiglia o i mezzi finanziari del coniuge lo permettano<sup>81</sup>. Non si può invece considerare il reddito del nuovo coniuge nel calcolo per determinare il contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario. Il giudice deve nondimeno esaminare anche la condizione del secondo coniuge del genitore debitore di alimenti<sup>82</sup>. Il dovere di assistenza del nuovo coniuge è a ogni modo limitato. In primo luogo è un obbligo sussidiario ed entra quindi in linea di conto solo quando la capacità finanziaria dell'altro genitore biologico è esaurita<sup>83</sup>. Il nuovo coniuge, poi, deve assistere solo nella misura in cui dispone ancora di mezzi dopo aver coperto il proprio minimo esistenziale e quello dei propri figli<sup>84</sup>. Infine, il contributo di mantenimento per il figlio nato da una precedente unione o fuori matrimonio non può essere superiore a quello che sarebbe nel caso in cui non ci fosse il nuovo matrimonio del genitore debitore del mantenimento<sup>85</sup>.

Analoghe considerazioni valgono per il/la partner registrato/a (art. 12 e 27 della Legge sull'unione domestica registrata, LUD). I conviventi liberi di stato, per contro, non hanno alcun obbligo reciproco di assistenza, a meno che vi si siano obbligati contrattualmente.

### 3. Modifica per rendite delle assicurazioni sociali

Il genitore obbligato al mantenimento che riceve successivamente per motivi di età o d'invalidità rendite di assicurazioni sociali (in particolare AVS, AI, LPP) o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio e che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, le deve versare al figlio, ma il contributo di mantenimento già fissato è automaticamente diminuito dell'importo corrispondente alle rendite (art. 285 cpv. 2<sup>bis</sup> CC), senza che sia necessaria una modifica della sentenza di divorzio o di mantenimento<sup>86</sup>. Nel caso in cui la rendita sia più elevata del contributo di mantenimento, essa resta dovuta integralmente, a vantaggio del figlio, in quanto l'art. 285 cpv. 2<sup>bis</sup> CC non ha alcuna incidenza sull'importo delle rendite delle assicurazioni sociali dovute al figlio<sup>87</sup>.

---

<sup>81</sup> Sentenza del Tribunale federale del 14 luglio 2004 5C.82/2004 consid. 3, pubb. in FamPra.ch 2005 172; RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6b, II-2006 pag. 693 consid. 4.

<sup>82</sup> RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6b.

<sup>83</sup> DTF 120 II 285 consid. 2b pag. 287, sentenza del Tribunale federale 5C.18/2000 consid. 2b non pubblicato in DTF 126 III 353.

<sup>84</sup> Sentenza del Tribunale federale 5A\_685/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 3.2.4; 5C.82/2004 del 14 luglio 2004 consid. 3.2.1 in FamPra.ch 2005 pag. 172.

<sup>85</sup> Sentenza del Tribunale federale 5C.82/2004 del 14 luglio 2004 consid. 3.2.1 in FamPra.ch 2005 pag. 172.

<sup>86</sup> DTF 129 V 362 consid. 5.1 pag. 367, 128 III 305 consid. 3 pag. 308.

<sup>87</sup> Sentenza del Tribunale federale 5A\_496/2013 dell'11 settembre 2013.

#### 4. Contributo speciale di mantenimento

Se bisogni straordinari o imprevisti del figlio – minorenn o maggiorenne in formazione - lo richiedono, il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale (art. 286 cpv. 3 CC), in aggiunta a quello ordinario sempre che ciò sia finanziariamente sostenibile per il genitore obbligato al mantenimento. Per le cause relative al contributo speciale dell'art. 286 cpv. 3 CC si applica la procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. b CPC). Non è quindi necessaria la procedura preventiva e obbligatoria di conciliazione (art. 198 lett. a CPC). Fino a un valore di fr. 5'000.- in Ticino è competente il giudice di pace (art. 31 LOG).

Il Tribunale federale ha precisato che il contributo speciale dell'art. 286 cpv. 3 CC riguarda spese che servono a coprire bisogni specifici, limitati nel tempo, che non sono stati considerati al momento della fissazione del contributo di mantenimento ordinario e che comportano un onere finanziario non sopportabile con il solo contributo ordinario<sup>88</sup>. La concessione di un contributo speciale richiede pertanto necessità puntuali e transitorie (per esempio i costi non coperti dalle assicurazioni per la cura medica particolare di un'affezione congenita cronica vanno considerati nel calcolo del contributo di mantenimento ordinario), bisogni non previsti al momento della fissazione del contributo di mantenimento per il figlio<sup>89</sup>, costi non finanziabili con il contributo ordinario di mantenimento e alla portata finanziaria del genitore debitore<sup>90</sup>. Il contributo speciale dell'art. 286 cpv. 3 CC può inoltre essere concesso solo se il genitore debitore è in grado di farvi fronte senza intaccare il proprio fabbisogno minimo e deve essere ripartito tra entrambi i genitori in proporzione delle rispettive disponibilità.

La dottrina ritiene che possono entrare in considerazione per un contributo speciale i costi per le spese di un intervento medico non coperte dalle assicurazioni, le spese di un trattamento dentario non coperto dalle assicurazioni, i costi di un intervento di salvataggio, gli anticipi di spese per una causa legale, nella misura necessaria a salvaguardare i diritti del figlio, le spese per corsi di sostegno scolastico, corsi di lingua e iscrizioni agli esami, le spese straordinarie per le attività svolte nel tempo libero dal figlio, quali la sostituzione di uno strumento musicale, la partecipazione a un torneo, ecc., e le spese per l'esecuzione di misure previste dal diritto penale dei minorenni, nella misura in cui superano i costi del mantenimento ordinario.

Non rientrano invece nelle spese straordinarie che giustificano un contributo speciale le pretese di terzi verso il figlio per atti illeciti (salvo quanto previsto dall'art. 333 CC) o la nascita di un figlio del figlio. L'art. 286 cpv. 3 CC non permette di chiedere in anticipo

---

<sup>88</sup> Sentenza del Tribunale federale del 31 marzo 2003 5C.240/2003, consid.5.

<sup>89</sup> FamPra.ch 2003 pag. 728.

<sup>90</sup> DTF 127 III 68 consid. 2c pag. 70; 126 III 353 consid. 1 a/aa pag. 356; 123 III 1 consid. 3 b/bb pag. 5 e consid. 5 pag. 9; 121 I 367 consid. 2 pag. 370 segg.

un'autorizzazione generale ad affrontare in futuro spese di entità imprecisata per il figlio, di cui esigere poi il rimborso dall'altro genitore secondo una chiave di ripartizione astratta e predeterminata. Autorizza invece il genitore affidatario a chiedere all'altro la copertura di bisogni attuali e documentati, sempre che non sia possibile farvi fronte con il contributo di mantenimento mensile e che la persona cui si chiede il pagamento sia in grado di farvi fronte.

## 5. Procedura

L'art. 134 cpv. 2 CC rinvia, per la modifica di un contributo di mantenimento stabilito in una sentenza di divorzio, alle norme sugli effetti della filiazione, vale a dire agli art. 279 segg., in particolare all'art. 286 cpv. 2 CC. La procedura è retta dal titolo settimo del CPC, che disciplina gli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia. L'azione di modifica di una sentenza di divorzio relativa al contributo di mantenimento per il figlio segue, per analogia, la procedura applicabile all'azione di divorzio (art. 284 cpv. 3 CPC). Il genitore debitore della prestazione che vuole ottenere la modifica del contributo di mantenimento a suo carico deve convenire in causa il figlio medesimo, ma può convenire il genitore che detiene l'autorità parentale sul figlio nella sua qualità di rappresentante processuale del minore (*Prozessstandschaft*)<sup>91</sup>. Il genitore detentore dell'autorità parentale, a sua volta, può far valere in nome proprio i diritti del figlio minore<sup>92</sup>. Nel corso della procedura il giudice può emanare provvedimenti cautelari applicando per analogia gli art. 272 e 273 CPC, per il rinvio dall'art. 276 CPC. Nel dubbio deve mantenere la disciplina adottata dal giudice del divorzio<sup>93</sup>.

Per i genitori non coniugati, l'azione di modifica è retta dalla procedura semplificata (art. 295 CPC), nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 296 CPC). Il principio inquisitorio non dispensa le parti dall'obbligo di collaborare attivamente alla procedura<sup>94</sup>. La causa indipendente sul contributo straordinario dell'art. 286 cpv. 2 CC segue invece la procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. b CPC).

## VII. Novità legislative

Il Consiglio federale ha adottato e trasmesso alle Camere federali il Messaggio relativo alla revisione del diritto del figlio al mantenimento da parte dei genitori<sup>95</sup>. La revisione vuole

---

<sup>91</sup> DTF 128 III 305 consid. 7.

<sup>92</sup> DTF 136 III 365.

<sup>93</sup> Rep. 2000 pag. 144.

<sup>94</sup> DTF 128 III 411 consid. 3.2.1.

<sup>95</sup> Messaggio 13.101 concernente una modifica del Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) del 29 novembre 2013, FF 2014 pag. 489-553, testo di legge in discussione FF 2014 pag. 555 a 562.

migliorare la situazione dei figli, sgravare il genitore che li accudisce e permettere un'equa distribuzione su entrambi i genitori. Il contributo di mantenimento dovrebbe in futuro comprendere anche i costi della loro cura, indipendentemente da chi lo fornisce (genitori, terzi) e dallo stato civile dei genitori, ed essere prioritario rispetto a ogni altro diritto al mantenimento, per esempio quello del coniuge o di altre persone maggiorenni. Nei casi di carenza, quando cioè dopo una separazione i mezzi finanziari della famiglia non sono sufficienti per coprire i costi di due economie domestiche, i figli potranno in futuro chiedere la differenza tra i contributi effettivamente versati e quelli che sarebbero stati dovuti di diritto, che dovranno essere indicati nelle decisioni. Per far valere in modo efficace il diritto al mantenimento, il Consiglio federale intende semplificare e uniformare l'aiuto all'incasso e indicare in un atto legislativo (ordinanza) le prestazioni che i servizi d'incasso cantonali dovranno obbligatoriamente prestare.